

DUE PERGAMENE DELLO STATUTO DI BAGNOREGIO

Nel 1922 Capocaccia e Macchioni pubblicarono lo Statuto di Bagnoregio del 1373 da un codice cartaceo del 1433. Le molte correzioni in esso notate fanno pensare ad edizioni successive, come del resto si ricava anche dai Consigli Comunali (1).

Il rinvenimento di due pergamene porta qualche luce sulle supposizioni affacciate dai due scrittori nella introduzione del detto Statuto.

Le pergamene sono scritte in pagine di due colonne. La prima pergamena di mezza pagina, e quindi di una colonna, è alta mm. 272, ha trenta righe e contiene parte del cap. 55 e il principio del cap. 56 (1). Ha in capo alla pagina il numero del libro I (2) in rosso, come pure in rosso è il titolo dei capitoli, la numerazione e la lettera S. della prima parola Statuimus (3). (Tav. VII).

La seconda pergamena di quattro pagine numerate in carte 70-71 va dal cap. 42 (manca il titolo) al cap. 48 incompleto; misura mm. 202 x 287, non porta il numero del libro; ha in rosso il titolo dei capitoli, la numerazione e almeno la parola Statuimus, ha 34 righe. (Tav. VI).

Le due pergamene appartengono a due copie diverse come si vede dalla grandezza, dal numero delle righe e da altre particolarità calligrafiche.

Esse debbono considerarsi anteriori alla compilazione del codice cartaceo, cioè al 1433; questo ha la numerazione dei capitoli progressiva per tutti i cinque libri e presuppone un testo precedente

(1) Nel Consiglio del 7 dicembre 1545 si parla della trascrizione dello Statuto e si chiede se adoperare carta pergamena o carta bombacina; il prezzo della pergamena era di sc. 12, quello di bombacina sc. 6.

(2) Corrisponde ai capp. 108-109 del codice libro II.

(3) Corrisponde ai capp. 254-260 del codice (CCLV-CCLXI della stampa) del libro IV. La numerazione del codice è in cifre arabiche, la stampa in cifre romane. I due illustri scrittori volendo correggere la numerazione del codice hanno reso più caotica la già caotica numerazione dello scrivano. Sarebbe stato forse più semplice numerare progressivamente in cifre arabiche tutti gli articoli, anche quelli che non hanno numerazione, e lasciare tra parentesi la numerazione del codice.

in cui ogni libro aveva una sua propria numerazione; e infatti le pergamene hanno una numerazione per ciascun libro (4). Il codice non sembra dipendere dalle pergamene, come risulta dalla loro comparazione.

Codice cap. 108

Pergamena cap. 55

De quo quaterno sic scripto

<i>possit copia extrahi et exemplari de dicto quaterno et copie inde detracte</i>	<i>possit copia extrahi et contractus deinde extracti et copie de dicto quaterno ex- tracte</i>
---	---

authentice habeantur

In fine del capitolo:

*Et predicta locum habeant
de testamentis*

Et predicta locum habeant
(E' rimasto lo spazio vuoto per
la parola, che forse lo scrivano
non aveva capita).

Codice cap. 255 (CCLVI)

Pergamena cap. 43

*Et nichilominus delinquentes
in predictis vel in aliquo predictorum*

*penam contentam in capitulis
Statutorum loquentium de
predictis delictis solvere
teneantur. Salvo quod si
aliquis vellet dictam verecundiam
de non intrando dictam catenam
reddimere quod solvat camerario
dicti communis quatraginta sol-
dos denariorum sine aliqua dimi-
nutione et*

(La pergamena tralascia questo
primo capoverso, che ha qualche
somiglianza col secondo, pur la-
sciando il verbo conclusivo al
singolare)

penam contentam in capitulo

*Statutorum loquentium de
delictis nichilominus solvere
teneantur ad penam
centum soldorum denariorum*

*Statuti loquentis de predicto
delicto nichilominus solvere
teneatur ad penam
centum librarum denariorum.*

(4) Capocaccia — Macchioni, Introd. X.

Talvolta la pergamena è più corretta del codice. Così verso la metà del detto capitolo:

Codice

Pergamena

*Custodientes animalia in vineis
plenis vel in segetibus alicuius vel ad
barchiones sive accoltarias alienas*

(manca nel codice)

sive cupellos (...) cum apibus

*frangentes columbarias cum co-
lumbis alienis, furantes
cupellos cum apibus...*

Sono pure da notarsi i soliti errori del copista poco pratico di latino:

Prima pergamena: *Et tali scriptura (?) fides habeatur
Quod habens iura et ea (?) non usus fuerit.*

Seconda pergamena: *in capitulis... de tali materia loquentium (?)*

Da notare inoltre che il codice ha due capitoli in meno riguardo alla pergamena, del libro I, e un capitolo in meno riguardo alla pergamena del libro IV.

SAC. G. MONCELSI

